



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Riccardo Mele	Presidente
dott. Maurizio Petrelli	Consigliere Rel.
dott. Patrizia Evangelista	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1428/2017 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 4.3.2020, promossa da:

La Porta Vita (cod.fisc.: LPRVTI62R53E471X), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tanzarella;

APPELLANTE

Contro



Città Solidale Società Cooperativa Sociale (cod. fisc.: 01897890743), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio A. Lucisani e Giacomo Greco;

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Svolgimento del processo

Con istanza di arbitrato datata 07.02.2017, La Porta Vita esponeva: che, quale socia lavoratrice della Società Cooperativa Città Solidale, aveva ricevuto una comunicazione a firma del Presidente della medesima Cooperativa, spedita con lettera raccomandata del 23.12.2016 e ricevuta da essa La Porta in data 10.01.2017, con cui si comunicava alla stessa una delibera di esclusione dalla società e di risoluzione del rapporto di lavoro; che la stessa La Porta Vita intendeva proporre opposizione avverso la predetta delibera per i seguenti motivi: violazione dell'art. 11 dello Statuto della Cooperativa Città Solidale, violazione dell'art. 2533 cod. civ. e abuso di potere in relazione all'obbligo di motivazione e contestazione specifica, nonché violazione dell'art. 1455 c.c. per scarsa importanza dell'inadempimento. La La Porta, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare l'invalidità ai sensi di legge, dello Statuto, dei regolamenti e del contratto sociale, della predetta delibera di esclusione e di risoluzione del rapporto di lavoro, con vittoria di spese.

Come previsto dall'art. 44 dello Statuto della Cooperativa, la nomina dei componenti del Collegio Arbitrale avveniva con provvedimento del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi, precisamente con provvedimento del 21.03.2017 prot. n. 675. Successivamente alla predetta nomina, in data 12.04.2017, si costituiva il Collegio Arbitrale, il quale accettava l'incarico e fissava la prima udienza arbitrale per il giorno 10.05.2017,



concedendo ad entrambe le parti termine fino al 27.04.2017 per il deposito di note difensive e di eventuale documentazione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto, la sede dell'Arbitrato veniva fissata presso la sede legale della Cooperativa. Nel giudizio arbitrale si costituiva ritualmente nel termine stabilito la Cooperativa resistente, depositando memoria difensiva e documentazione. Nella prima udienza arbitrale, veniva concesso ad entrambe le parti termine per la difesa e per ulteriore produzione documentale. Quindi, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, si procedeva nelle forme di legge all'espletamento della stessa, raccogliendo dieci deposizioni testimoniali (cinque per parte).

Espletata l'istruzione della causa, con lodo dell'11.09.2017 il Collegio Arbitrale così decideva: "*Rigetta la domanda proposta dalla sig.ra LA PORTA Vita in quanto infondata, confermando la validità dell'impugnata delibera di esclusione...*"

Avverso il predetto lodo arbitrale ha proposto appello La Porta Vita, con atto di impugnazione notificato a mezzo Pec in data 11.12.2017, chiedendo che sia dichiarata la nullità del lodo.

Si è costituita in giudizio la Città Solidale Società Cooperativa Sociale, che ha concluso per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 4.3.2020 le parti hanno quindi precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce la nullità del lodo per incompetenza e motivi di ordine pubblico, nonché la nullità della clausola compromissoria.

Secondo l'appellante gli arbitri si sarebbero occupati di una materia sottratta alla loro competenza ed attribuita dal legislatore al giudice del lavoro, essendo stata impugnata dinanzi al collegio arbitrale una delibera di esclusione della socia La Porta Vita e di risoluzione del suo rapporto di lavoro, essendo la stessa una socia lavoratrice.

La competenza del giudice del lavoro in materia di estinzione del rapporto di lavoro del socio lavoratore sarebbe inderogabile e fondata su motivi di ordine pubblico, sicché non solo il lodo



ma anche la clausola compromissoria sarebbe nulla, essendo prevista la sua applicazione "in materie sottratte alla sua competenza trattandosi di diritti costituzionalmente tutelati".

Il motivo è infondato.

La dedotta nullità del lodo si fonda sull'asserita non arbitrabilità della controversia di cui si tratta, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., in quanto rientrerebbe fra le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. devolute alla competenza del giudice del lavoro, avendo ad oggetto non solo l'esclusione della socia lavoratrice ma anche la risoluzione del suo rapporto di lavoro.

Ebbene, intanto va rilevato che il legislatore con la legge n. 142 del 2001 ha configurato il lavoro cooperativo come un rapporto speciale, distinto tanto dal lavoro puramente associativo, quanto dal lavoro subordinato, introducendo un sistema di diritti e di garanzie specifiche per il socio lavoratore.

La stessa legge, all'art. 5, comma 2, come modificato dalla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d, prevede altresì che: *"il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli artt. 2526 e 2527 c.c."*. Si tratta di disposizione che trova corrispondenza nel nuovo testo dell'art. 2533 c.c., u.c., (che ha modificato l'originario art. 2527 c.c.), ai sensi del quale *"quando l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti"* e che, al suo primo comma, stabilisce che l'esclusione del socio possa avvenire *"1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico ..."*.

Il legislatore ha, dunque, previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di comportamenti che ledono, come nella fattispecie, il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento, così come l'applicabilità delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione di quest'ultimo (in tal senso, in motivazione, Cass. n. 14741 del 2011 con la quale è stata respinta la censura formulata da parte ricorrente in ordine alla omessa applicazione delle tutele sancite dall'art. 7 st. lav. in fattispecie di licenziamento di socio lavoratore).



Sotto tale specifico aspetto, la posizione del socio lavoratore, escluso dal rapporto sociale e, consequenzialmente, dal rapporto di lavoro, rinviene adeguata tutela alla stregua del dettato normativo di cui all'art. 2533 c.c. che, dopo aver elencato le cause di esclusione del socio, contempla la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione al tribunale avverso la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea dei soci (Cass. n. 2802/2015).

Né tale tutela può ritenersi in contrasto con il dettato costituzionale, avendo ritenuto i Giudici delle Leggi, con l'ordinanza n. 95 del 12 marzo 2014, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 5, comma 2, come sostituito dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9, comma 1, lett. d), e dell'art. 2533 c.c., comma 3 nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 409 c.c., stabilendo che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative, inerenti al rapporto associativo e che contro la delibera di esclusione il socio può opporre opposizione al tribunale.

Con tale approdo, peraltro, la Corte ha confermato il proprio orientamento già espresso con l'ordinanza n. 460 del 6 dicembre 2006 con la quale si è affermato, sempre in relazione alla disposizione di cui alla L. n. 30 del 2003, art. 9, comma 1, lett. d) il principio che il legislatore, nelle scelte di natura processuale, ossia rilevanti ai sensi dell'art. 24 Cost., incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, elemento non riscontrabile nella fattispecie.

Sicché, rientrando la controversia di cui si tratta fra quelle arbitrabili di cui all'art. 806 c.p.c., non avendo ad oggetto diritti indisponibili e non essendo ricompresa fra quelle previste dall'art. 409 c.p.c., il lodo impugnato deve ritenersi validamente pronunciato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono i presupposti ex art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.



- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
- 3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono i presupposti ex art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per la proposizione dell'appello.

Lecce, 23.9.2020

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Mele)

